

DELIBERAZIONE N. 28 DEL 16 LUGLIO 2020

OGGETTO: Approvazione linee di indirizzo per la predisposizione del programma degli interventi per il diritto allo studio A.A.2020/21.

Il Consiglio di Amministrazione

- VISTA** la L.R. 4 settembre 1987, n. 37, recante "*Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna*";
- VISTA** la L.R. n. 21 del 1997 sulla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, interventi a favore delle Università degli studi di Cagliari e di Sassari, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, recante "*Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari*", il quale definisce i requisiti di merito e di condizione economica per l'accesso ai bandi di concorso per l'assegnazione di borse di studio e posti alloggio e prevede all'articolo 4, comma 9, che i suddetti bandi di concorso devono essere pubblicati almeno 45 giorni prima della rispettiva scadenza;
- VISTO** il D.lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 "*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, in attuazione della delega prevista dall'art.5 della legge 30 dicembre 2010 n.240*", che ha abrogato la legge n. 390/1991 ed ha previsto l'ultrattività del D.P.C.M. 09 aprile.2001;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 79 del 12 settembre 2017 avente ad oggetto "Ente Regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (E.R.S.U.). Costituzione Consiglio di Amministrazione";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 11 del 5 febbraio 2020, con il quale all'Ing. Raffaele Sundas sono state conferite, con effetto dal 10 febbraio 2020 e per la durata di 5 anni, le funzioni di direzione generale dell'Ente;
- VISTI** il Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE di cui al il DPCM 5 dicembre 2013, in vigore dal 1° gennaio 2015, che all'art.8 disciplina le modalità di calcolo dell'ISEE per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate per il diritto allo studio universitario Regolamento, e la recente normativa in materia di ISEE, di cui al D.M. 7 novembre 2014; D.M. 138 del 13 aprile 2017, D. Lgs. 15 settembre 2017 n. 147 e D. L. 28 gennaio 2019 n.4, convertito con L. 28 marzo 2019 n. 26, e di cui al D.L. n101 del 3 settembre 2019, convertito con L. del 2 novembre 2019, n. 128;
- VISTO** il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che all'art. 236 comma 4 prevede "*ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultano esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito*";

- VISTE** le linee guida adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 18 giugno 2020, in ottemperanza al sopracitato art. 236 comma 4 del D.L. 34/2020;
- ATTESO** che con la deliberazione G.R. n. 47/14 del 29 settembre 2015 la Regione Sardegna ha approvato la *“Prima programmazione del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria”*, ed ha individuato come azione le *“Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità”* - obiettivo tematico 10.5.2;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 35/32 adottata dalla Giunta della Regione Sardegna nella seduta del 9 luglio 2020, avente ad oggetto *“PO FSE 2014/2020 - Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci meritevoli e privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità. Criteri generali per i bandi relativi all’anno accademico 2020/21”*, che individua gli Enti per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari e Sassari come beneficiari dell’intervento *“Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità”*, conferisce mandato all’E.R.S.U. di Cagliari di pubblicare i bandi di concorso nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti inerenti la programmazione comunitaria 2014-2020, ed in particolare dal Regolamento 1304/2013 relativo al FSE, e stabilisce di poter rendicontare le borse di studio erogate con i fondi regionali, sui fondi della programmazione PO FSE 2014-2020;
- PRESO ATTO** che la suddetta deliberazione di Giunta prevede altresì che l’Ente possa rendicontare tra le spese della succitata azione dell’obiettivo tematico 10.5.2; del PO FSE 2014-2020, i costi per il personale gravanti sul finanziamento regionale di cui alla L.R. n. 37/1987, relativi a due unità di personale qualificato per la realizzazione dell’intervento e per la rendicontazione delle risorse regionali;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU n. 11 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto *“Decreto Legislativo n. 118/2011, approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022”*, divenuta esecutiva a termini di legge;
- PRESO ATTO** che la quota del Fondo Integrativo Statale (FIS) 2019, non utilizzata per l’assegnazione di borse di studio per l’A.A. 2019/20, in quanto le risorse disponibili all’atto della pubblicazione delle graduatorie definitive hanno consentito il soddisfacimento di tutti gli aventi diritto, sarà destinata all’erogazione di borse di studio per l’A.A.2019/20;
- ATTESO** che la succitata deliberazione di Giunta n. 35/32 del 9 luglio 2020 stabilisce di ripartire lo stanziamento del Fondo Integrativo Statale 2020 fra gli Enti per il diritto allo studio di Cagliari e Sassari, sulla base della percentuale degli studenti iscritti presso le Università e le istituzioni AFAM di Cagliari e Sassari;
- ATTESO** che l’anticipazione della quota del Fondo integrativo Statale per l’anno 2020 spettante all’ERSU di Cagliari, comunicata con nota Direttore del Servizio Università e Politiche giovanili dell’Assessorato della Pubblica Istruzione acquisita al protocollo dell’Ente con n. 4847 in data 13 luglio 2020 è pari a euro € 5.808.433,43, e che la maggiore entrata rispetto all’importo attualmente iscritto nel bilancio dell’Ente dovrà essere iscritta nel bilancio di esercizio 2020;

- CONSIDERATO** che la suddetta deliberazione di Giunta n. 35/32 dispone che l'importo del contributo previsto dalla Regione Sardegna per l'esercizio 2020 per le finalità di cui alla L.R. n. 25/2002 sia ripartito fra gli Enti per il diritto allo studio di Cagliari e Sassari, sulla base della percentuale degli studenti iscritti presso le Università e le istituzioni AFAM di Cagliari e Sassari;
- VISTA** la nota acquisita al protocollo dell'Ente con n. 4848 in data 13 luglio 2020, con la quale il Direttore del Servizio Università e Politiche giovanili dell'Assessorato della Pubblica Istruzione ha comunicato che lo stanziamento dei fondi regionali per l'A.A.2020/2021 è stato ripartito nella misura di euro 8.669.815,00 a favore dell'E.R.S.U. di Cagliari;
- PRESO ATTO** che lo stanziamento iscritto in bilancio 2020 quale quota dei fondi regionali da destinare alle borse di studio è pari a euro 8.633.625,00, e dovrà pertanto essere adeguato all'importo assegnato dalla Regione Sardegna, indicato nella succitata nota prot. n. 4848/2020, e che dovrà essere previsto nel bando di concorso per l'importo di euro 8.669.115,00;
- ATTESO** che la quota di competenza dell'esercizio finanziario 2020 deriva, per gli importi necessari, anche dall'introito delle tasse regionali per il diritto allo studio A.A. 2020/2021 previsti in bilancio parte Entrate per l'importo di euro 2.203.500,00 e destinati alla erogazione di borse di studio, fatto salvo l'eventuale accertamento di maggiori entrate derivanti dal gettito della tassa regionale, oltre alle ulteriori risorse disponibili nel bilancio dell'Ente nel capitolo "Borse di Studio Ministeriali" derivante da economie degli anni precedenti ed a destinazione vincolata;
- DATO ATTO** che lo stanziamento complessivo per l'erogazione di borse di studio, pari a euro 24.208.462,86, è composto da:
- introiti da trasferimenti ex lege regionale n. 25/2002, che potranno essere rendicontati sul PO FSE 2014/2020;
 - introiti da Tasse regionali ex lege n. 549/95;
 - quota del Fondo Integrativo Statale;
 - ulteriori risorse disponibili nel bilancio dell'Ente, a destinazione vincolata;
 - eventuali risorse comunitarie disponibili derivanti da una riprogrammazione del POR Sardegna 2014-2020 o da economie di azioni in capo al competente Servizio dell'Assessorato della Pubblica Istruzione;
- PRESO ATTO** che con la succitata deliberazione di Giunta è stato disposto che, per la gestione straordinaria prevista dal citato art. 236 comma 4 del D.L. n. 34/2020, gli Enti per il diritto allo studio di Cagliari e Sassari adottino, per l'anno accademico 2020/21, un bando unico con due linee di intervento con le seguenti modalità:
- la linea A è riservata agli studenti che hanno conseguito il numero dei crediti previsti dall'art. 6 del DPCM 9 aprile 2001 al 10 agosto 2020;
 - la linea B è riservata agli studenti che hanno conseguito il numero dei crediti previsti dall'art. 6 del DPCM 9 aprile 2001 al 10 agosto 2020, ridotto di un Bonus Covid, pari a 5

CFU per gli studenti iscritti a corsi di studio presso le università, a 10 CFU per gli iscritti a corsi di studio presso il Conservatorio, a 5 CFU/ECTS per studenti iscritti a corsi presso la Pontificia Facoltà Teologica e gli Istituti superiori di Scienze Religiose;

- a seguito della definizione di due graduatorie distinte per linee di intervento saranno finanziate prima tutte le borse di studio relative agli idonei della linea A e, successivamente, nei limiti delle risorse rimanenti, gli studenti idonei della linea B;
- gli studenti che, usufruendo del Bonus Covid risultassero nella graduatoria definitiva degli idonei della linea B sono esonerati dalle tasse come previsto dal comma 1 dell'art. 8 del DPCM 9 aprile 2001;
- agli eventuali studenti beneficiari della linea B sarà assegnata una borsa di studio Covid con un valore pari all'80% dell'importo della borsa individuata per gli studenti beneficiari in sede, pendolari e fuori sede della linea A;

ATTESO CHE in data 6 maggio 2020 sono stati pubblicati i Decreti Ministeriali n. 65 e n. 63, relativi rispettivamente all'aggiornamento dei limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), e degli importi minimi delle borse di studio, in base all'incremento del 0,5%, dell'indice ISTAT rispetto all'anno precedente;

PRESO ATTO che la succitata deliberazione della Giunta Regionale n. 35/32 del 2020, in attuazione dei succitati decreti ministeriali ha fissato i limiti massimi dell'indicatore della condizione economica e della condizione patrimoniale per l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, individuati rispettivamente in euro 23.626,32 e 51.361,58;

PRESO ATTO altresì che con la stessa delibera la Giunta Regionale ha adeguato gli importi minimi della borsa di studio, secondo la tipologia degli studenti, agli importi minimi ministeriali, che risultano così definiti:

- euro 5.258,00 per lo studente fuori sede;
- euro 2.899,00 per lo studente pendolare;
- euro 1.982,00 per lo studente in sede.

La quota parte in denaro spettante agli studenti fuori sede e pendolari, con ISEE superiore ai due terzi del limite massimo per l'accesso al concorso, ai quali viene assegnata una borsa di studio ridotta, ai sensi dell'art. 9 comma 6 del DPCM 2001, non deve essere inferiore ad euro 1.483,00;

La riduzione su base annua in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio abitativo è stata fissata dalla Giunta Regionale in euro 2.022, che, per i 10,5 mesi di effettiva erogazione del suddetto servizio da parte dell'Ente, è pari a euro 1.769,25;

La riduzione per un pasto giornaliero su base annua, in relazione ai giorni di effettiva erogazione del servizio ristorazione è stata fissata in euro 809, che per i 275 giorni di effettiva erogazione del suddetto servizio da parte dell'Ente, è pari a euro 609,52, per un totale di 275 pasti fruibili dai beneficiari di borsa di studio fuori sede per un massimo di due pasti al giorno;

L'importo della borsa di studio per gli studenti aventi diritto utilmente collocati nella graduatoria della linea B, finanziabili sulla base delle risorse disponibili, è pari all'80% del valore della borsa di studio previsto per gli studenti fuori sede, pendolari e in sede della graduatoria della Linea A;

- ATTESO** che, in attuazione del Regolamento sulle modalità di determinazione dell'ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, richiamato nelle direttive emanate dalla Giunta Regionale, deve essere previsto, per l'accesso ai concorsi dello studente indipendente, il possesso di redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro;
- PRESO ATTO** che la succitata deliberazione n. 35/32 del 2020 dispone che per la concessione delle borse di studio, gli E.R.S.U. utilizzino prioritariamente le risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio, le risorse regionali, le risorse proprie derivanti da avanzo di amministrazione vincolato, le eventuali risorse eccedenti del Fondo Integrativo Statale 2019 e, successivamente le assegnazioni statali relative al Fondo Integrativo Statale 2020, e le eventuali risorse che si rendano disponibili sul POR Sardegna 2014-2020;
- RITENUTO** opportuno, per quanto concerne l'assegnazione delle borse di studio agli studenti immatricolati ai corsi di laurea triennale, specialistica e di specializzazione e dottorati, destinare una quota pari ad 1/3 dello stanziamento per le borse di studio, da suddividersi fra le relative graduatorie in percentuale al numero di idonei in ciascuna graduatoria;
- RITENUTO** opportuno, per quanto concerne l'assegnazione dei posti alloggio agli studenti immatricolati per corsi di laurea triennale, specialistica e di specializzazione e dottorati destinare una quota pari ad 1/4 del numero dei posti alloggio da suddividersi fra le relative graduatorie in percentuale al numero di idonei in ciascuna graduatoria;
- ATTESO** che la succitata deliberazione n. 35/32 del 2020 prevede che la durata di concessione dei benefici destinati agli studenti iscritti alle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale è equiparata a quella prevista per gli studenti iscritti ai corsi universitari;
- RITENUTO** opportuno confermare la possibilità, per gli studenti iscritti al 1° anno fuori corso, di partecipazione al concorso per l'assegnazione dei posti alloggio per l'intero anno accademico;
- TENUTO CONTO** che l'art. 4 comma 8 del DPCM del 9 aprile 2001 prevede che la Regione definisca, sulla base della provenienza degli studenti rispetto alla sede d'ateneo frequentato, lo status di studente fuori sede, pendolare e sede, sulla base dei tempi di percorrenza;
- RITENUTO** opportuno prevedere specifici criteri di merito per l'accesso ai concorsi degli studenti con disabilità, ai sensi dell'art. 14 del citato DPCM del 2001;
- RITENUTO** di dover prevedere per l'erogazione di borse di studio a studenti con disabilità, uno stanziamento complessivo iniziale di € 250.000, nonché di confermare n. 26 posti letto da riservare ai medesimi presso la Casa dello Studente di Via Trentino;
- RITENUTO** opportuno confermare la possibilità, agli studenti con disabilità, iscritti al 2° anno fuori corso, di partecipazione al concorso per l'assegnazione dei posti alloggio per l'intero anno accademico;

- RITENUTO** di dover prevedere, in tale contesto, l'erogazione di un servizio di accompagnamento in favore degli studenti con disabilità ospiti delle case dello studente, condizionato alla disponibilità di studenti collaboratori disposti a svolgerlo, e alle risorse finanziarie allo scopo previste in bilancio;
- RITENUTO** opportuno adeguare all'incremento dell'indice ISTAT pari allo 0,5% le tariffe vigenti per l'A.A.2019/20, da applicare all'utenza per il servizio alloggio presso le strutture dell'Ente;
- PRESO ATTO** che nell'afferente capitolo del bilancio 2020 è disponibile l'importo pari a euro 26.600,00, da destinare alla erogazione di sussidi straordinari per l'A.A.2019/20;
- RITENUTO** di dover confermare le linee di indirizzo per la predisposizione del bando di concorso per l'erogazione di sussidi straordinari emanate per il precedente anno accademico, e gli importi stabiliti per gli studenti in sede, pendolari e fuori sede;
- VERIFICATA** la necessaria copertura finanziaria;
- ACQUISITO** il parere di legittimità reso ai sensi dell'Articolo 5 della L.R. 15 maggio 1995, n. 14, dal Direttore Generale

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

per la motivazione di cui in premessa, di approvare le allegate linee di indirizzo per la predisposizione del programma degli interventi per il diritto allo studio per l'anno accademico 2020/2021, adottate in conformità alle direttive emanate dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 35/32 del 9 luglio 2020, ed in particolare:

- 1) di disporre, per la gestione straordinaria prevista dall'art. 236 comma 4 del D.L. n. 34/2020, per l'anno accademico 2020/21, l'adozione di un bando unico con due linee di intervento con le seguenti modalità:
 - la linea A è riservata agli studenti che hanno conseguito il numero dei crediti previsti dall'art. 6 del DPCM 9 aprile 2001 al 10 agosto 2020;
 - la linea B è riservata agli studenti che hanno conseguito il numero dei crediti previsti dall'art. 6 del DPCM 9 aprile 2001 al 10 agosto 2020, ridotto di un Bonus Covid, pari a 5 CFU per gli studenti iscritti a corsi di studio presso le università, a 10 CFU per gli iscritti a corsi di studio presso il Conservatorio, a 5 CFU/ECTS per studenti iscritti a corsi presso la Pontificia Facoltà Teologica e gli Istituti superiori di Scienze Religiose;
 - a seguito della definizione di due graduatorie distinte per linee di intervento saranno finanziate prima tutte le borse di studio relative agli idonei della linea A e, successivamente, nei limiti delle risorse rimanenti, gli studenti idonei della linea B;
 - gli studenti che, usufruendo del Bonus Covid risultassero nella graduatoria definitiva degli idonei della linea B sono esonerati dalle tasse come previsto dal comma 1 dell'art. 8 del DPCM 9 aprile 2001;
 - agli eventuali studenti beneficiari della linea B sarà assegnata una borsa di studio Covid con un valore pari all'80% dell'importo della borsa individuata per gli studenti beneficiari in sede, pendolari e fuori sede della linea A;

- 2) di prevedere specifici criteri di merito per l'accesso ai concorsi degli studenti con disabilità, ai sensi dell'art. 14 del citato DPCM del 2001, e specifiche provvidenze per i suddetti studenti, da erogare con risorse proprie dell'Ente, nonché di confermare 26 posti letto da riservare agli stessi presso la Casa dello Studente di Via Trentino;
- 3) di dare atto che lo stanziamento per borse di studio è composto dalle voci indicate nella succitata delibera di Giunta n. 35/32 del 9 luglio 2020, e che una quota pari a euro 250.000,00 dovrà essere riservata per borse di studio a studenti con disabilità, fatto salvo l'incremento dello stanziamento;
- 4) di dare atto che l'Ente utilizzerà prioritariamente le risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio, le risorse regionali, le risorse proprie derivanti da avanzo di amministrazione vincolato, le eventuali risorse eccedenti del Fondo Integrativo Statale 2019 e, successivamente le assegnazioni statali relative al Fondo Integrativo Statale 2020, e le eventuali risorse che si rendano disponibili sul POR Sardegna 2014-2020;
- 5) di adeguare le tariffe al servizio alloggio degli studenti all'incremento dell'indice ISTAT pari allo 0,5%;
- 6) di dare atto che lo stanziamento previsto per l'erogazione di sussidi straordinari è pari ad euro 26.600,00;
- 7) di prendere atto del mandato conferito all'E.R.S.U. di Cagliari di pubblicare i bandi di concorso nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti inerenti la programmazione comunitaria 2014-2020, ed in particolare dal regolamento n. 1304/2013 relativo al FSE;
- 8) di dare mandato al Direttore Generale affinché provveda a dare attuazione alla presente deliberazione, disponendo tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di cui alla L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia della presente deliberazione è trasmessa all'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport per il controllo di legittimità e di merito previsto dalla L.R. n. 14/95.

Copia della deliberazione è trasmessa ai Direttori di Servizio.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Raffaele Sundas



IL PRESIDENTE

Ing. Michele Camoglio



Deliberazione
N. 28/2020

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 16 LUGLIO 2020

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto *"Approvazione linee di indirizzo per la predisposizione del programma degli interventi per il diritto allo studio A.A.2020/21"*;

VISTI tutti gli atti istruttori

ESPRIME

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14.



IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Raffaele Sundas





ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S'ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI



REGIONE AUTÓNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delibera CdA n. 28 del 16.07.2020

**LINEE DI INDIRIZZO
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO**

A.A. 2020/21

Allegato alla Delibera CdA n. 28 del 16.07.2020

PIANO DEGLI INTERVENTI

Gli interventi per il diritto allo studio, in attuazione dell'art.2 della L.R. n.37 del 14 settembre 1987, in armonia con quanto disposto dall'art.34 della Costituzione, sono volti a promuovere l'accesso e facilitare la frequenza dei corsi universitari, post-universitari e d'istruzione superiore, permettendo il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione agli studenti capaci e meritevoli, rimuovendo gli ostacoli d'ordine economico-sociale che a ciò si frappongono, e favorire l'orientamento agli studi.

Il piano degli interventi per l'A.A.2020/21 comprende:

- SERVIZI ED INTERVENTI ATTRIBUITI PER CONCORSO
- SERVIZI DESTINATI ALLA GENERALITA' DEGLI STUDENTI

SERVIZI ED INTERVENTI ATTRIBUITI PER CONCORSO

1. Borse di studio, Posti Alloggio ed interventi a favore di studenti con disabilità
2. Sussidi straordinari

Allegato alla Delibera CdA n. 28 del 16.07.2020

SERVIZI ED INTERVENTI ATTRIBUITI PER CONCORSO

BORSE DI STUDIO

STANZIAMENTO: euro € 24.208.462,86

Cap. SC02.0003, Cap. SC02.0005, Cap. SC02.0040, Cap. SC02.0041

Di cui euro 250.000,00

Riservati a studenti con disabilità

POSTI ALLOGGIO

Ubicazione dei posti			
Sedi	in singola	in doppia uso singola	totale
Casa dello Studente via Biasi	31	43	74
Casa dello Studente via Businco	14	93	107
Casa dello Studente via Trentino	38	92	130
Foresteria Via Sassari	2	11	13
totale	85	239	324

Posti alloggio per studenti con disabilità n. 25 presso la Casa dello Studente di via Trentino

Altri interventi riservati agli studenti con disabilità:

- Pasti gratuiti
- Servizio di accompagnamento

SUSSIDI STRAORDINARI

STANZIAMENTO: euro 26.600,00

CAP. SC02.0006

Riservati agli studenti che vengono a trovarsi in particolari situazioni economiche familiari.

Entità del contributo:

- ✓ studenti in sede euro 800
- ✓ studenti pendolari e fuori sede euro 1.200

Allegato alla Delibera CdA n. 28 del 16.07.2020

Destinatari

I benefici sono destinati agli studenti che si iscrivono per l'A.A. 2020/21, entro i termini consentiti:

1. all'Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di:
 - a) laurea;
 - b) laurea specialistica e magistrale a ciclo unico;
 - c) laurea specialistica e magistrale biennale;
 - d) specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368). Gli iscritti ai corsi di specializzazione possono accedere ai benefici solo se frequentano un corso obbligatorio per l'esercizio della professione;
 - e) dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca accedono al posto alloggio e possono accedere alla borsa di studio se non beneficiano delle borse di cui al D.M. 30 aprile 1999 n.224;
2. alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
3. all'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
4. al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, ai corsi di:
 - a) triennio superiore di primo livello;
 - b) biennio superiore di secondo livello;
5. alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum".

1. BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGIO

1.1 REQUISITI ECONOMICI

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente ai sensi della vigente normativa sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE, contenuta nel Regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159, nei D.M. 7 novembre 2014 e D.M. 138 del 13 aprile 2017, D. nel Lgs. 15 settembre 2017 n. 147, nel D. L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con L. 28 marzo 2019 n. 26, nel D. L. n. 101 del 3 settembre 2019, convertito con L 2 novembre 2019, n. 128, con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario. Sono altresì individuate sulla base dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente ai sensi dell'art. 5 del DPCM 9 aprile 2001.

Lo status di studente indipendente, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia d'origine, viene riconosciuto allo studente in possesso dei requisiti previsti dall'art.5 comma 3 lett. b) del DPCM 9 aprile 2001.

In attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 22/17 del 20/06/2019, gli indicatori della situazione economica e patrimoniale per l'accesso ai benefici per tutti gli studenti e le studentesse, compresi gli studenti con disabilità, non dovranno superare i seguenti limiti, pena l'esclusione dal concorso:

ISEE	23.626,32 euro
ISPE¹	51.361,58 euro

¹ L'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) è dato dal rapporto fra l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) e la scala di equivalenza (SE) indicati nell'attestazione ISEE.

Allegato alla Delibera CdA n. 28 del 16.07.2020

1.2 REQUISITI DI MERITO

I requisiti di merito per l'accesso alle provvidenze sono indicati in base all'art. 6 del D.P.C.M. del 9 aprile 2001, distinti per anno di carriera.

Considerato il disagio sopportato a causa dell'emergenza sanitaria da COVID -19, sono altresì individuati, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 236 comma 4 del D.L. 19 maggio 2020, n.34, in base alle linee di indirizzo approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 18 giugno 2020, recepite dalla Regione Sardegna con deliberazione della Giunta Regionale n. 35/32 del 9 luglio 2020.

1.2.1 Iscritti al primo anno

Per gli iscritti al primo anno di tutti i livelli di corso di laurea, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio. Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DPCM 9 aprile 2001 il merito è valutato successivamente, per cui lo studente beneficiario dovrà superare entro la data del 30 novembre 2020 almeno 2 annualità o 20 crediti, pena la revoca del beneficio.

Agli studenti con disabilità iscritti al primo anno non si applicano i criteri di merito relativi alla revoca del beneficio (art. 14 comma 7 DPCM 9 aprile 2001).

1.2.2 Studenti iscritti agli anni successivi al primo

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione assoluta, anche in caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento da altra Università.

Qualora lo studente si sia trovato nella condizione di ripetere uno stesso anno di corso, il numero di crediti richiesto viene calcolato con riferimento a quelli previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta ad un corso del medesimo livello, comprendendo anche gli anni accademici di ripetenza.

Gli iscritti agli anni successivi al primo, devono aver conseguito **entro il 10 agosto 2020**, un numero di crediti o annualità non inferiore a quello indicato dall'art. 6 comma 4 -14 del DPCM 9 aprile 2001.

Non saranno presi in considerazione i crediti formativi relativi a:

- **esami convalidati parzialmente, per i quali è richiesta una ulteriore integrazione di crediti formativi ai fini della votazione finale;**
- **moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;**
- **tirocini formativi non ancora conclusi alla data del 10 agosto 2020;**
- **corsi integrati qualora non siano stati sostenuti tutti i moduli previsti;**
- **esami in soprannumero, non utili al conseguimento del titolo;**
- **esami convalidati da una carriera precedente a seguito di rinuncia agli studi; la preclusione varrà per l'anno successivo (o gli anni successivi) alla convalida e per un numero di anni di carriera pari a quelli convalidati.**

Ad esempio:

- **gli esami convalidati relativi al primo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo anno di carriera;**
- **gli esami convalidati relativi al primo e secondo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo e terzo anno, e così via.**

1.2.3 - Requisiti di merito studenti con disabilità iscritti ad anni successivi al primo

Per gli studenti con disabilità riconosciuta non inferiore al 66%, iscritti ad anni successivi al primo, in attuazione dell'art. 14 comma 2 del DPCM 2001, sono previsti requisiti di merito più favorevoli. I requisiti di merito sono stabiliti come definito ai successivi punti 1.2.3.1 e 1.2.3.2. Per quanto non diversamente previsto in termini di valutazione del merito si richiama il contenuto del punto 1. 2..

Allegato alla Delibera CdA n. 28 del 16.07.2020

1.2.3.1 Studenti con disabilità iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ed a corsi attivati in attuazione della L.21 dicembre 1999 n. 508.

Gli studenti con disabilità, iscritti agli anni successivi al primo dei corsi attivati ai sensi dei decreti ministeriali sopra richiamati, devono essere in possesso, entro il 10 agosto 2020, di un numero di crediti non inferiore a quello specificato nella tabella B1, distinto per anno di corso.

TABELLA B1 - Studenti con disabilità

Numero minimo di crediti richiesti entro il 10 agosto 2020

Corsi di laurea triennali

Anno di corso	1° anno	2° anno	3° anno	1° anno fc	2° anno fc
Crediti richiesti		15	48	81	114

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Anno di corso	1°	2°	3°	4°	5°	6° e 1°fc	1°fc	2°fc
Crediti richiesti		15	48	81	114	147	180	213

Corsi di laurea magistrale

Anno di corso	1°	2°	1° fc	2°fc
Crediti richiesti		18	48	81

1.2.3.2 Studenti con disabilità iscritti agli anni successivi al primo ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270

Gli studenti con disabilità iscritti ad anni successivi al primo dei corsi non attivati ai sensi dei decreti ministeriali sopra richiamati devono essere in possesso, entro il 10 agosto 2020, dei requisiti di merito previsti nelle tabelle B2 e B3:

TABELLA B2- Borsa di Studio

Valutazione in annualità da sostenere entro il 10 agosto 2020

codice	Corso di studio	Anno di corso								
Fac	Corso	2°	3°	4°	5°	6°	7°	1°FC	2°FC	
97	02	TEOLOGIA	1	6	11	15	19	24	29	37

TABELLA B3 Posti alloggio

Valutazione in annualità da sostenere entro il 10 agosto 2020

codice		Corso di studio	Anno di corso								
Fac	Corso		2°	3°	4°	5°	6°	7°	1°FC	2°FC	3°FC
97	02	TEOLOGIA	1	5	10	14	18	19	24	32	43

1.2.4 Interruzione degli studi

Il periodo di interruzione degli studi per lo svolgimento del servizio civile, per cause di infermità gravi e prolungate debitamente documentate, per l'anno di nascita o di adozione di ciascun figlio, non viene preso in considerazione ai fini della valutazione della carriera e del merito, se riconosciuto formalmente dall'Università.

1.2.5 Il bonus e il “bonus Covid”

Per il conseguimento dei requisiti di merito lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus” maturato sulla base dell’anno di corso frequentato, con le modalità indicate nel comma 6 del succitato articolo 6 del DPCM 2001, riportate nella tabella A2:

Tabella A2

Secondo anno	Terzo anno (solo se non utilizzato nel secondo anno)	Anni successivi e corsi secondo livello (solo se non utilizzato negli anni precedenti)
5 CFU di bonus	12 CFU di bonus	15 CFU di bonus

La quota del “bonus” non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Si specifica che le quote di bonus non utilizzate non sono cumulabili. L’utilizzo totale o parziale del bonus impedisce di maturare il bonus previsto per i successivi anni di carriera ².

Per il conseguimento dei requisiti di merito previsti per i corsi di laurea magistrale biennale lo studente o studentessa può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale. Tale disposizione non si applica agli iscritti e le iscritte ai corsi di laurea magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti.

Gli iscritti e le iscritte agli anni successivi ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, devono possedere i requisiti per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti universitari.

Bonus Covid

In attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 236 comma 4 del D.L. 19 maggio 2020, n.34, in ottemperanza alle linee di indirizzo approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 18 giugno 2020, recepite dalla Regione Sardegna con deliberazione della Giunta Regionale n. 35/32 del 9 luglio 2020, considerato il disagio sopportato a causa dell’emergenza sanitaria da COVID -19, per il conseguimento dei requisiti di merito previsti per l’accesso al concorso per l’A.A. 2020/21, lo studente che non ha maturato il numero minimo di crediti sopra indicati alla data del 10 agosto 2020, anche con l’utilizzo dei crediti bonus di cui alla Tabella A2, può utilizzare, in aggiunta al bonus sopraindicato, un ulteriore bonus.

Il suddetto bonus è pari a 10 cfu per gli iscritti ai corsi del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, ed a 5 CFU per gli studenti iscritti ai corsi dell’Università di Cagliari e degli altri Istituti di cui all’art. 1 del presente bando (5 ECTS per la Facoltà di Teologia), ed è cumulabile al bonus descritto nella tabella A2 del presente articolo.

1.3 FRUIZIONE E DURATA DEI BENEFICI

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. del 2001, i benefici sono concessi **per il primo conseguimento del titolo** di ciascuno dei livelli di corso e per una sola volta per ciascun anno e corso di studi.

Le modalità di fruizione, saranno pertanto le seguenti:

- 1) per gli iscritti ai corsi di laurea ed al triennio superiore di primo livello del Conservatorio, per un periodo di sette semestri, a partire dall’anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;

² “Ad esempio: lo studente o studentessa che ha utilizzato n. 2 CFU del bonus a disposizione al secondo anno, può utilizzare solo la quota residua del bonus, pari a n. 3 CFU, per il prosieguo della carriera universitaria, e non maturerà il bonus di 12 CFU previsto per il terzo anno”

Allegato alla Delibera CdA n. 28 del 16.07.2020

- 2) per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica e magistrale ed al biennio superiore di secondo livello del Conservatorio per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
- 3) per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
- 4) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- 5) per gli iscritti ai corsi attivati prima del DM 3 novembre 1999 n. 509 per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore anno;

Saranno quindi esclusi dai benefici gli studenti in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso di studi per il quale concorrono.

Gli studenti in possesso di laurea triennale, che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, potranno usufruire dei benefici a partire dal quarto anno del corso di laurea magistrale, a condizione che non ne abbiano usufruito per il settimo semestre del corso di laurea triennale.

1.3.1 Fruizione e durata dei benefici per gli studenti con disabilità

Per gli studenti con disabilità iscritti ai corsi attivati ai sensi dei decreti ministeriali 3 novembre 1999, n.509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del DPCM 2001, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea magistrale e di tredici e quindici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico; limitatamente ai servizi abitativi per un ulteriore semestre.

Per gli studenti con disabilità iscritti ai corsi del Conservatorio Statale di Musica, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi del triennio superiore di primo livello, di sette semestri per il biennio superiore di secondo livello; limitatamente ai servizi abitativi per un ulteriore semestre.

Per gli studenti con disabilità iscritti ai corsi attivati prima della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più due, con riferimento al primo anno di iscrizione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno.

1.4 Definizione e criteri per la formulazione delle graduatorie

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 236 comma 4 del D.L. 19 maggio 2020, n.34, in ottemperanza alle linee di indirizzo approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 18 giugno 2020, recepite dalla Regione Sardegna con deliberazione della Giunta Regionale n. 35/32 del 9 luglio 2020, per l'anno accademico 2020/21 saranno redatte graduatorie distinte per:

- studenti in possesso dei requisiti di eleggibilità relativi al merito previsti dal DPCM del 9 aprile 2001 (Graduatorie generali - Linea A);
- studenti che non sono in possesso dei suddetti requisiti di eleggibilità, e raggiungono i livelli minimi di merito previsti dal punto 1.2.2 con l'utilizzo del "Bonus Covid" (Graduatorie Linea B).

Criteri per la formulazione delle graduatorie

1.4.1 Graduatorie generali – Linea A

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. 2001, dovranno essere redatte graduatorie distinte per la borsa di studio e per i posti alloggio secondo le modalità sottoindicate:

- 1) per gli iscritti al primo anno attraverso l'approvazione di tre distinte graduatorie degli idonei, differenziate per livello di corso:

Allegato alla Delibera CdA n. 28 del 16.07.2020

- 1° livello (laurea, laurea magistrale a ciclo unico);
- 2° livello (laurea magistrale);
- 3° livello (specializzazione e dottorato).

Dette graduatorie sono definite in ordine crescente sulla base dell'ISEE dello studente. A parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale;

- 2) per gli iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito, redatte sulla base delle autocertificazioni presentate dagli studenti, distinte per anno di corso e corso di studi, e per gli studenti iscritti al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, e ai corsi di dottorato di ricerca, distinte per anno di corso, valutando prioritariamente il numero dei crediti o degli esami annuali superati, e successivamente la media ponderata dei voti riportati. A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata dall'ISEE dello studente. A parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale.

I benefici sono attribuiti sulla base degli stanziamenti e del numero dei posti alloggio disponibili.

1.4.2 Graduatorie studenti con disabilità - Linea A

Dovranno essere redatte graduatorie distinte per la borsa di studio e per i posti alloggio secondo le modalità sottoindicate:

- 1) per gli studenti con disabilità iscritti al primo anno verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si seguiranno gli stessi criteri previsti dal punto 1) del punto 1.4.1;
- 2) per gli studenti con disabilità iscritti agli anni successivi verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si terrà conto del rapporto fra il numero di annualità o crediti superati entro la data di scadenza del bando e il numero delle annualità nel piano di studi ufficiale per gli anni precedenti a quello cui si riferisce la domanda, o crediti nella misura di 60 per ogni anno frequentato $[CFU \text{ totali}/60 \times (\text{anno corso} - 1)]$; il denominatore è aumentato di due annualità o 10 crediti per il secondo anno fuori corso $[CFU \text{ totali}/(60 + 10) \times (\text{anno corso} - 2)]$ e di tre annualità o 15 crediti per il terzo anno fuori corso $[CFU \text{ totali}/(60 + 15) \times (\text{anno corso} - 3)]$.

In caso di ulteriore parità si terrà conto dell'ISEE ed infine precede lo studente più giovane di età.

Per tutela della riservatezza le graduatorie non saranno pubblicate. Sarà consentito l'accesso agli aventi diritto secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

1.4.3 Graduatorie studenti iscritti ad anni successivi al primo che utilizzano il "Bonus Covid" - Linea B

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, che raggiungono i requisiti di merito previsti dal punto 1.2.2. con l'utilizzo del "Bonus Covid", verranno redatte graduatorie distinte, seguendo le modalità indicate al punto 2) dei precedenti 9.1 e 9.2 per le graduatorie della Linea A.

1.5 Termine di scadenza per la presentazione delle domande

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso sarà fissato al 3 settembre 2020. Ai sensi dell'art.4 comma 9 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, il bando dovrà essere pubblicato almeno 45 giorni prima di detta scadenza.

1.6 Tempi di esecuzione del procedimento

I tempi di esecuzione del procedimento, in attuazione della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, dovranno assicurare il rispetto dei termini previsti dall'art. 4 comma 12 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, per la pubblicazione delle graduatorie, tenuto conto dei tempi di ottenimento dell'attestazione ISEE ai sensi della normativa entrata in vigore il 1 gennaio 2015.

Allegato alla Delibera CdA n. 28 del 16.07.2020

Dovranno altresì assicurare il rispetto dei termini previsti dall'art. 4 comma 13 e comma 14 del succitato DPCM, per l'attribuzione dei benefici.

1.7 Stanziamenti e ripartizione Borse di Studio

Le borse di studio sono finanziate da:

1. gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio versata dagli studenti; pari a euro 2.203,500;
2. contributo assegnato dalla Regione Sardegna in attuazione della L.R. n.25/2002, pari a euro 8.669,115, che potrà essere rendicontato sui fondi della programmazione PO FSE 2014-2020;
3. quota del Fondo Integrativo Statale per le borse di studio, pari a euro 11.905.194 (di cui euro 5.808.433,43 quale acconto sulla quota di riparto per il 2020, ed il resto relativo alla somma residua della quota 2019, e ad altre economie);
4. ulteriori risorse disponibili nel bilancio dell'Ente, a destinazione vincolata, pari a euro 2.882.849,07;
5. eventuali risorse comunitarie disponibili derivanti da una riprogrammazione del POR Sardegna 2014/20 o da economie di interventi delle azioni in capo alla Regione Sardegna.

La somma iniziale stanziata è pari a euro € 24.208.462,86, fatta salva la verifica sull'effettiva disponibilità degli stessi.

Sarà disposto un incremento dello stanziamento a seguito della ripartizione del Fondo Integrativo Statale per l'anno 2020, e qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme.

Il 2% dello stanziamento è riservato ex art.16 L.R. n.7/1991 agli studenti nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, coniugi, discendenti, figli di cittadini di origine sarda emigrati che conservino la nazionalità italiana, in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti dai punti 1.1 e 1.2.

Agli studenti con disabilità è riservata una quota pari a euro 250.000,00 -fatti salvi eventuali incrementi-, ripartita secondo le modalità indicate al successivo comma del presente punto.

Agli studenti del primo anno è riservata una quota pari ad 1/3 dello stanziamento, agli studenti iscritti agli anni successivi è riservata una quota pari a 2/3 dello stanziamento. Eventuali importi non attribuiti per mancanza di aventi diritto in una delle due categorie, saranno distribuiti fra gli aventi diritto dell'altra categoria. La quota riservata agli studenti del primo anno graverà prioritariamente sui finanziamenti indicati ai punti 1. e 3..

Per gli studenti iscritti al primo anno la ripartizione delle risorse sarà effettuata in proporzione al numero degli idonei presenti nelle graduatorie di cui al punto 1) del punto 1.4.1.

La ripartizione dello stanziamento fra gli studenti iscritti ad anni successivi al primo sarà effettuata in proporzione al numero degli aventi diritto, quali risulteranno sulla base delle graduatorie definitive, distinte per anno e corso di studi, garantendo l'attribuzione di almeno una borsa di studio per ciascun anno e corso di studi.

Il conferimento delle borse di studio sarà effettuato sulla base della suddetta ripartizione. Le eventuali somme residue saranno assegnate prioritariamente allo stesso corso di studi, successivamente ai corsi della stessa facoltà, quindi alle graduatorie all'interno delle quali è presente il resto di importo più elevato, fino ad esaurimento dei fondi, ad esclusione degli iscritti al primo anno.

Gli studenti che raggiungono i requisiti di merito previsti per l'accesso ai benefici del presente bando con l'utilizzo del "Bonus Covid", inseriti nelle graduatorie separate della Linea B, redatte secondo i criteri indicati all'art. 9.3, parteciperanno alla ripartizione delle eventuali risorse che dovessero risultare ancora disponibili dopo il soddisfacimento di tutti gli aventi diritto presenti nella graduatoria della linea A.

1.8 Importi borse di studio

La borsa di studio è corrisposta in denaro e in servizi, da fruire entro l'anno accademico. L'importo annuo, erogato in due rate semestrali, calcolato in base all'art. 9 comma 2 del D.P.C.M. del 2001 ed alle direttive emanate con delibera della Giunta della Regione Sardegna n. 35/32 del 9/07/2020 è stabilito nel modo seguente:

<i>Status degli studenti importo borsa valore max</i>	<i>servizio abitativo (valore 1.769,25 euro calcolato su 10,5 mesi)</i>	<i>servizio mensa (valore 609,52 euro) 275 pasti</i>	<i>importo massimo in denaro</i>	<i>importo minimo in denaro</i>
Fuori sede euro 5.258,00	valore servizio detratto dalla borsa di studio	valore servizio detratto dalla borsa di studio	euro 2.879,23	euro 1.483,00
Fuori sede euro 5.258,00		valore servizio detratto dalla borsa di studio	euro 4.648,48	euro 2.324,24
Pendolari euro 2.899,00			euro 2.899,00	euro 1.483,00
Sede euro 1.982,00		1 pasto al giorno in aggiunta	euro 1.982,00	euro 991,00

Agli studenti e le studentesse iscritti al primo anno fuori corso dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale, ed agli studenti e le studentesse con disabilità iscritti al secondo anno fuori corso dei suddetti corsi è assegnato un solo semestre di borsa.

L'importo della borsa di studio per gli studenti aventi diritto utilmente collocati nella graduatoria della linea B, finanziabili sulla base delle risorse disponibili, è pari all'80% del valore della borsa di studio previsto per gli studenti in fuori sede, pendolari e in sede della graduatoria della Linea A.

Lo status di studente in sede, pendolare e fuori sede è determinato secondo i criteri previsti dall'art.4 comma 8 del D.P.C.M. del 2001 e dalla delibera di Giunta n.15/49 del 28/05/2003.

La mancata presentazione dell'autocertificazione dello status di fuori sede entro il 1 febbraio 2021, comporta l'attribuzione dello status di pendolare e la rideterminazione del valore in denaro della borsa di studio.

Qualora dovessero intervenire variazioni alla normativa vigente in materia di assegnazione e conferma dello status di fuori sede, si provvederà ad adottare gli atti necessari all'adeguamento del presente bando alle nuove norme, e a darne informazione mediante pubblicazione di appositi avvisi sul sito ufficiale dell'Ente.

L'importo massimo della borsa in denaro viene corrisposto agli studenti e le studentesse il cui Indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEE) sia inferiore o uguale a 15.750,88 euro (pari ai due terzi del limite indicato nell'articolo 2 del bando di concorso). Per ISEE superiore, la borsa in denaro viene proporzionalmente ridotta sino all'importo minimo previsto dalla delibera della G.R n. 35/32 del 09/07/2020 in euro 1.483,00 per gli studenti fuori sede e pendolari, mentre in assenza di riferimenti agli studenti in sede è applicato l'art. 9, comma 6, del DPCM del 2001 che prevede la riduzione sino alla metà (euro 991,00).

Per gli studenti e le studentesse beneficiari di borsa di studio e di posto alloggio l'importo in denaro della borsa resterà comunque invariato anche in caso di decadenza o non fruizione dell'alloggio, o di rinuncia al posto alloggio, se presentata dopo il termine previsto per la presentazione delle istanze di riesame delle graduatorie provvisorie.

Allegato alla Delibera CdA n. 28 del 16.07.2020

Gli studenti e le studentesse beneficiari di borsa di studio che diventano titolari di posto alloggio nel corso dell'anno conserveranno la borsa assegnata ma saranno tenuti al pagamento della retta per il periodo di fruizione del servizio, in ragione di euro 169,00 mensili, indipendentemente dalla fascia di appartenenza e dalla tipologia della camera.

1.9 Premio di laurea

Ai sensi dell'art.3 comma 5 del DPCM 2001 sarà riconosciuta, allo studente che consegua la laurea o la laurea specialistica o magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, un'integrazione della borsa pari alla metà dell'importo in denaro ricevuto nell'ultimo anno di corso.

Qualora le risorse disponibili risultino non sufficienti a consentire l'erogazione dell'integrazione a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, non sarà riconosciuta l'integrazione agli studenti che ne hanno già beneficiato per un ciclo di studi.

Qualora lo studente sia beneficiario di borsa di studio per il corrente anno accademico quale iscritto al primo anno fuori corso e consegua la laurea in regolare corso di studio, la rata semestrale percepita sarà convertita in premio di laurea.

Lo studente beneficiario di borsa di studio annuale per l'A.A. 2020/2021 che dovesse laurearsi in anticipo rispetto alla durata legale del corso, se regolarmente iscritto all'ultimo anno per il suddetto anno accademico, percepirà l'intera borsa di studio e potrà beneficiare del premio di laurea secondo le disposizioni del presente articolo. Qualora invece lo studente beneficiario di borsa di studio annuale per l'A.A. 2020/2021 consegua la laurea in anticipo rispetto alla durata legale del corso entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2019/20, per la carenza del requisito dell'iscrizione per l'A.A. 2020/21 decade dal beneficio assegnato, ma se beneficiario di borsa di studio nell'A.A. 2020/21, la rata semestrale percepita sarà convertita in premio di laurea e non sarà erogata la seconda rata.

1.10 Esonero tasse e rimborso tassa Regionale per il Diritto allo Studio

Gli studenti sono tenuti a versare le tasse di iscrizione e la tassa Regionale per il Diritto allo Studio, secondo le modalità e gli importi previsti dai regolamenti tasse universitarie per l'A.A. 2020/2120.

Gli studenti e le studentesse beneficiari e idonei presenti nelle graduatorie della Linea A e della Linea B delle borse di studio, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari

Sono confermati i casi di esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

1.11 Servizi abitativi: ammissione al concorso e assegnazione posti alloggio

Possono accedere al beneficio gli studenti che frequentano i corsi presso la sede di Cagliari, residenti nei comuni che saranno indicati nel bando di concorso per l'attribuzione dello status di fuori sede.

I richiedenti non devono appartenere a nucleo familiare proprietario di immobili ad uso abitativo nella città di Cagliari o nei suddetti comuni.

L'attribuzione delle camere sarà effettuata d'ufficio sulla base dell'ordine di assegnazione.

1. L'ordine di assegnazione è determinato nel modo seguente:
 - a) gli studenti e studentesse iscritti ad anni successivi al primo vengono ordinati in una graduatoria unica, tenendo conto dei seguenti parametri:
 - coefficiente di merito determinato dal rapporto tra il numero di crediti formativi conseguiti (o di esami annuali superati, per i corsi ante riforma) e il numero di crediti (o di esami annuali) secondo l'anno di riferimento. Il numero dei crediti considerati ai fini del suddetto calcolo sarà di 60 per ogni anno frequentato. Il coefficiente di merito si ottiene dividendo il numero dei crediti formativi conseguiti per 60 per il secondo anno di corso, per 120 per il terzo anno, per 180 per il quarto anno (o primo fuori corso della laurea triennale), per 240 per il quinto anno, per 300 per il sesto

Allegato alla Delibera CdA n. 28 del 16.07.2020

anno (o primo fuori corso dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale), per 360 per il primo fuori corso dei corsi di laurea magistrale a CU di sei anni. La formula è la seguente “CFU (crediti conseguiti) /n. CFU secondo l’anno di corso di riferimento”. Per gli iscritti al secondo anno fuori corso (per i corsi ante riforma) il numero degli esami annuali previsti per il calcolo del coefficiente è aumentato di tre;

- media ponderata dei voti riportati;
 - indicatore della situazione economica equivalente;
- b) gli studenti e studentesse iscritti al primo anno vengono ordinati in una seconda graduatoria basata sull’indicatore economico.
2. L’assegnazione degli alloggi avviene elaborando le due graduatorie, con un rapporto di uno studente matricola ogni tre degli anni successivi.

L’ordine di assegnazione con l’indicazione delle camere assegnate, redatto elaborando le graduatorie definitive, sarà pubblicato unitamente alle suddette graduatorie ed alle informazioni relative ai tempi ed alle modalità di presa di possesso delle camere.

Gli studenti beneficiari di posto alloggio per l’A.A.2019/20, che risultino idonei nelle graduatorie provvisorie di assegnazione dei posti alloggio, possono continuare a fruire del servizio fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive di posto alloggio, dietro pagamento dell’importo della retta alloggio indicato per gli studenti beneficiari di borsa di studio, rapportato al suddetto periodo di fruizione.

Per le modalità di assegnazione delle camere si rinvia alla consultazione dell’apposito Allegato al bando di concorso.

1.12 Ubicazione e ripartizione dei posti alloggio

I posti a concorso, in camera singola e camera doppia temporaneamente assegnata ad uso singola, sono distribuiti nelle seguenti strutture abitative:

Ubicazione dei posti			
Sedi	in singola	in doppia uso singola	totale
Casa dello Studente via Biasi	31	43	74
Casa dello Studente via Businco	14	93	107
Casa dello Studente via Trentino	38	92	130
Casa dello Studente via Trentino (riservati a studenti con disabilità)	7	18	25
Foresteria Via Sassari	2	11	13
totale	92	257	349

Le camere doppie sono assegnate ad uso singola per il perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Al venir meno di tale emergenza, e del conseguente obbligo di garantire il distanziamento interpersonale, si provvederà, attraverso lo scorrimento della graduatoria degli aventi diritto non beneficiari di posto alloggio, ad assegnare il secondo posto letto, con le modalità indicate dal bando di concorso.

Per gli studenti iscritti al primo anno la ripartizione dei posti alloggio sarà effettuata in proporzione al numero degli idonei presenti nelle graduatorie dei tre livelli di corso.

I posti che si renderanno disponibili a seguito di rinunce verranno riassegnati a coloro che hanno confermato l’interesse all’alloggio in base ad una graduatoria parametrica generale di riassegnazione distinta per iscritti al primo anno e iscritti ad anni successivi al primo.

Allegato alla Delibera CdA n. 28 del 16.07.2020

Dopo il 31 marzo 2021, o comunque al termine delle assegnazioni dei posti alloggio agli aventi diritto, i posti disponibili saranno destinati a studenti interessati all'alloggio, anche per brevi periodi, alle condizioni e modalità previste nel "Regolamento delle Case dello Studente".

I posti alloggio disponibili (non riservati a studenti con disabilità) sono così ripartiti:

- iscritti al primo anno	79
- iscritti anni successivi	239
- riserva ex art.16 L.R. n.7/1991	6

Gli studenti che raggiungono i requisiti di merito previsti per l'accesso ai benefici del presente bando con l'utilizzo del "Bonus Covid", inseriti nelle graduatorie separate della Linea B, parteciperanno all'assegnazione degli eventuali posti alloggio che dovessero risultare ancora disponibili dopo il soddisfacimento di tutti gli aventi diritto presenti nelle graduatorie della linea A.

1.12.1 Posti alloggio per studenti con disabilità e servizio di accompagnamento

I posti alloggio messi a concorso per gli studenti e le studentesse con disabilità (n.1 in camera singola e n.18 in camera doppia ad uso singola) sono ubicati presso la Casa dello Studente di via Trentino.

Sono disponibili presso la suddetta struttura ulteriori n. 6 posti alloggio, in camere singole appositamente attrezzate, per studenti non deambulanti.

I suddetti posti sono così ripartiti: n. 6 riservati agli iscritti e le iscritte al primo anno e n. 19 riservati agli studenti e le studentesse iscritti ad anni successivi al primo.

L'assegnazione dei posti alloggio riservati agli studenti e le studentesse con disabilità sarà effettuata d'ufficio prima della pubblicazione dell'ordine di assegnazione generale, tenendo conto delle esigenze specifiche che gli stessi dovranno manifestare contattando l'Ufficio alloggi competente per la Casa dello Studente di Via Trentino.

A causa dell'emergenza sanitaria in atto, che impone il distanziamento interpersonale, non potrà essere assegnato d'ufficio un compagno di camera agli studenti e studentesse con disabilità.

Gli studenti e le studentesse con disabilità, potranno chiedere l'assegnazione di un compagno di camera individuandolo direttamente fra gli studenti e le studentesse presenti fra gli idonei nelle graduatorie provvisorie posto alloggio, a condizione che risultino beneficiari nelle graduatorie definitive.

L'indicazione del compagno di camera, accompagnata da apposita liberatoria sottoscritta dagli interessati, che saranno tenuti al rispetto dei protocolli vigenti, dovrà essere comunicata all'Ufficio alloggi competente per la Casa dello Studente di Via Trentino entro il termine previsto dal bando di concorso. I suddetti compagni di camera non parteciperanno all'assegnazione generale.

In caso di non assegnazione di posti per studenti non deambulanti per mancanza di domande, e di ulteriore disponibilità di posti riservati a studenti con disabilità alla data di ultimazione dell'assegnazione dei posti a bando, i posti disponibili saranno destinati a studenti con disabilità non in possesso dei requisiti di reddito e di merito, alle condizioni e modalità previste nel "Regolamento delle Case dello Studente". In caso di assenza di richieste di studenti con disabilità, i posti disponibili potranno essere destinati ad altri studenti, alle condizioni e modalità previste dal suddetto Regolamento.

Gli studenti con disabilità titolari di posto alloggio potranno usufruire di un servizio di accompagnamento alle mense universitarie, alle facoltà per la frequenza alle lezioni e alle attività didattiche, e ad eventuali visite mediche.

Il servizio è condizionato alla disponibilità di studenti collaboratori disposti a svolgerlo, e alle risorse finanziarie allo scopo previste in bilancio. L'ERSU si riserva di valutare ulteriori iniziative nei limiti delle risorse disponibili.

Nel caso di disponibilità limitata il servizio viene erogato tenendo conto della posizione in graduatoria posti alloggio, unitamente alla valutazione della situazione individuale in termini di tipologia e grado di disabilità, situazione economica familiare, interventi forniti da terzi. La richiesta deve essere presentata alla Casa dello

Allegato alla Delibera CdA n. 28 del 16.07.2020

Studente di via Trentino all'atto dell'assegnazione del posto alloggio, allegando tutta la documentazione necessaria alla valutazione della situazione individuale.

Il servizio di accompagnamento è gratuito per gli studenti il cui ISEE è inferiore ai 2/3 del reddito soglia previsto per l'accesso al concorso. Per gli altri studenti il servizio è gratuito per quattro ore giornaliere, per le restanti ore è previsto a loro carico un contributo di 2,50 euro all'ora, da versare entro il giorno 10 del mese successivo a quello di effettiva fruizione del servizio. In caso di ritardo di pagamento, comunque entro 60 giorni dalla scadenza è prevista l'applicazione degli interessi di mora.

1.13 Importi delle rette alloggio

Il costo complessivo dell'alloggio per gli studenti beneficiari di borsa di studio, sarà coperto dalla quota borsa di studio in servizio alloggio e da una quota integrativa a carico dell'Ente.

Gli importi delle rette mensili, per gli studenti titolari di posto alloggio e non beneficiari di borsa di studio, sono così determinati:

- a) prima fascia: ISEE sino a due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 2 del presente bando (euro 15.750,88):

importo camera singola	euro 67,00	
importo camera doppia	euro 53,00	

- b) seconda fascia: ISEE compreso fra i due terzi e la soglia di riferimento:

importo camera singola	euro 107,00
importo camera doppia	euro 79,00

Per gli studenti e le studentesse titolari di borsa di studio concessa da altri enti o istituzioni, di importo pari o superiore a quello in denaro della borsa di studio (al netto del solo servizio mensa) previsto dal presente bando per gli studenti e le studentesse fuori sede nella prima fascia ISEE, l'importo della retta mensile dovuto è pari a euro 169,00 indipendentemente dalla tipologia della camera assegnata.

1.14 Cause di decadenza e incompatibilità

La borsa di studio è incompatibile con altre forme di contributo di natura pecuniaria, fatta eccezione per i contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale. Lo studente legittimato a godere di più forme di assistenza è tenuto ad esercitare l'opzione.

Gli studenti beneficiari di borsa di studio assegnata da altri organismi per la durata legale del corso di studi attualmente frequentato saranno esclusi dalla fruizione della borsa di studio per tutti gli anni di carriera del suddetto corso.

La concessione dei benefici è subordinata alla dichiarazione dell'interessato dell'inesistenza di debiti nei confronti dell'Ente, dell'Amministrazione regionale e delle sue società controllate e partecipate, dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati.

Il diritto ai benefici attribuiti dall'Ente decade in caso di rinuncia agli studi, e lo studente deve effettuare la restituzione delle somme riscosse e dell'equivalente in denaro dei servizi fruiti per la suddetta carriera.

Il diritto ai benefici attribuiti dall'Ente decade altresì in caso di trasferimento ad altra università, qualora quest'ultimo sia effettuato nel corso dello stesso anno accademico, per il quale lo studente deve effettuare la restituzione delle somme riscosse e dell'equivalente in denaro dei servizi fruiti.

Lo studente che consegue la laurea entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2019/20, deve comunicare tempestivamente all'Ufficio Diritto allo Studio l'avvenuto conseguimento del titolo e, per la carenza del requisito dell'iscrizione per l'A.A. 2020/21, decade dai benefici ottenuti.

Allegato alla Delibera CdA n. 28 del 16.07.2020

Gli studenti che concludono la carriera universitaria entro il 30/11/2020 saranno comunque esclusi dai benefici del bando per la suddetta carriera.

In caso di decadenza dai benefici, lo studente deve effettuare la restituzione delle somme riscosse e dell'equivalente in denaro dei servizi fruiti.

Il diritto all'alloggio decade nei casi previsti dal Regolamento in vigore per le Case dello Studente.

L'importo in denaro assegnato nelle graduatorie definitive ai titolari della borsa di studio e posto alloggio, già decurtato del valore del servizio abitativo, resterà comunque invariato in caso di rinuncia, decadenza, o non fruizione dell'alloggio.

In caso di decadenza dal diritto all'alloggio, per superamento del numero massimo di giornate di assenza, di mancato pagamento delle rette alloggio dovute, o nelle altre ipotesi previste dal Regolamento delle case dello studente, lo studente non potrà partecipare al bando di concorso per l'assegnazione del posto alloggio per l'anno accademico successivo.

Nel caso in cui lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione, l'Ente, valutata la gravità dei comportamenti posti in essere, può disporre che lo stesso perda il diritto ad ottenere il beneficio per la durata del corso degli studi.

Il posto alloggio è incompatibile con lo svolgimento di attività che non consenta di utilizzare il servizio secondo il Regolamento delle Case dello Studente.

1.15 Revoca della borsa di studio

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DPCM del 2001 la borsa di studio è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo e secondo livello i quali, entro il 30 novembre dell'anno 2021, non conseguano almeno due annualità o venti crediti, previsti per il corso di studio al quale gli stessi sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

In casi eccezionali debitamente documentati, il Direttore del Servizio Diritto allo Studio potrà concedere una proroga fino a tre mesi per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca.

Agli studenti con disabilità iscritti al primo anno non si applicano i criteri di merito relativi al pagamento della seconda rata e alla revoca del beneficio.

1.16 Verifica autocertificazioni

La verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti cui sia stato attribuito il beneficio, da effettuare secondo il dettato dell'art. 71 del DPR 445/2000, dovrà interessare annualmente almeno il trenta per cento degli idonei e beneficiari dei servizi.

La verifica dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi, sarà effettuata ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.lgs. 29 marzo 2012 n. 68.

2.SUSSIDI STRAORDINARI

2.1 Destinatari

Il sussidio è riservato agli studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso, ed agli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% iscritti non oltre il secondo anno fuori corso, in possesso dei requisiti di merito e di reddito sottoindicati, i quali, per situazioni eccezionalmente gravi che apportino una sostanziale modifica alla situazione economica familiare, si trovino in uno stato di disagio tale da compromettere la prosecuzione degli studi.

Il sussidio può essere concesso una sola volta nell'arco della carriera universitaria. In casi particolari, qualora la somma stanziata non sia stata interamente assegnata ai richiedenti il beneficio per la prima volta, il sussidio può essere concesso per un ulteriore anno, per un massimo di due annualità, su deliberazione motivata del consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Allegato alla Delibera CdA n. 28 del 16.07.2020

Sono esclusi dal beneficio gli studenti in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso di studi attualmente frequentato.

2.2 Stanziamento e importo sussidio

La somma stanziata per l'A.A. 2020/21 è di euro 26.600,00. Potrà essere disposto un incremento del suddetto stanziamento, qualora si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme.

L'importo del sussidio è fissato in:

- euro 800,00 a studenti considerati in sede;
- euro 1.200,00 a studenti considerati pendolari e fuori sede.

2.3 Requisiti per la concessione

I requisiti per l'ammissibilità della richiesta di concessione del sussidio straordinario sono i seguenti:

- a) la motivazione della richiesta deve essere conseguente ad un evento, grave e documentato, verificatosi in periodo recente, comunque non antecedente alla data di inizio dell'Anno Accademico precedente (1 ottobre 2019) alla presentazione della domanda;
- b) il reddito familiare deve rientrare nei limiti (ISEE e ISPE) previsti per la borsa di studio;
- c) il richiedente non deve beneficiare di borsa di studio o altri contributi in denaro erogati dall'Ente o da altri Enti o Istituzioni per il corrente anno accademico;
- d) gli studenti iscritti non oltre il primo anno di corso (secondo anno fuori corso per gli studenti con disabilità) devono aver conseguito, alla data di presentazione della domanda, i requisiti di merito come di seguito indicati:

Corsi di laurea triennale

Anno di corso	2° anno	3° anno	1° anno FC	2° anno FC (solo studenti con disabilità)
Crediti richiesti	15	48	81	114

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Anno di corso	2°	3°	4°	5°	6° e 1°fc	1°FC	2° anno FC (solo studenti con disabilità)
Crediti richiesti	15	48	81	114	147	180	213

Corsi di laurea magistrale biennale

Anno di corso	2°	1° FC	2° anno FC (solo studenti con disabilità)
Crediti richiesti	18	48	81

CORSI DEL VECCHIO ORDINAMENTO (Valutazione in annualità)

Fac	Corso	Corso di studio	2°	3°	4°	5°	6°	7°	1°FC	2° anno FC (solo studenti con disabilità)
97	02	TEOLOGIA	1	6	11	15	19	24	29	37

2.4 Definizione della situazione di particolare gravità e ammissione al sussidio

Il sussidio straordinario può essere concesso agli studenti che si trovino di disagio, grave e documentato, che potrebbe compromettere la prosecuzione degli studi, a causa di un evento, grave e documentato, verificatosi in periodo recente, comunque non antecedente alla data di inizio dell'Anno Accademico precedente (1 ottobre 2019) alla presentazione della domanda, che ha determinato una delle seguenti condizioni:

- grave difficoltà economica della famiglia (es. licenziamento di uno dei componenti il nucleo familiare);

Allegato alla Delibera CdA n. 28 del 16.07.2020

- modifica della situazione familiare (es. decesso di uno dei genitori);
- grave difficoltà, conseguente a malattia dello studente o di altro componente del nucleo familiare (o ad altre situazioni da valutare caso per caso), che abbia comportato un notevole esborso economico o un mancato guadagno.

2.5 Criteri per la redazione della graduatoria

Per la concessione dei sussidi straordinari sarà formulata una graduatoria unica, in ordine decrescente, redatta sulla base del punteggio assegnato secondo lo schema della tabella A), in relazione alla tipologia ed alla gravità dell'evento dichiarato dallo studente, che ha motivato la presentazione della domanda.

In caso di pluralità di eventi dichiarati, i relativi punti si sommano, fino al punteggio massimo assegnabile, pari a 10 punti.

A parità di punteggio si terrà conto, in modo crescente, dell'ISEE. A parità di requisiti economici, sarà data priorità agli idonei non beneficiari di borsa di studio per il corrente anno accademico. In caso di ulteriore parità l'età minore costituisce titolo preferenziale.

Il sussidio sarà attribuito agli aventi diritto fino alla concorrenza dello stanziamento assegnato.

Qualora lo stanziamento non risulti interamente assegnato, saranno riaperti i termini per la presentazione della domanda di concessione del sussidio.

All'atto dell'approvazione della graduatoria sarà pubblicato un avviso sul sito internet dell'Ente e data comunicazione personale agli interessati.

TABELLA A)

DESCRIZIONE DELL'EVENTO	CONSEGUENZE DELL'EVENTO	PUNTEGGIO (max punti 10)
Evento che riguarda l'unico componente della famiglia percettore di reddito	Situazione irreversibile (es. decesso, invalidità permanente)	Punti 10
Evento che riguarda l'unico componente della famiglia percettore di reddito	Difficoltà temporanea (es. licenziamento, messa in mobilità)	Punti 9
Evento che riguarda uno dei componenti della famiglia percettori di reddito	Situazione irreversibile (es. decesso, invalidità permanente)	Punti 8
Evento che riguarda uno dei componenti della famiglia percettori di reddito	Difficoltà temporanea (es. licenziamento, messa in mobilità)	Punti 7
Evento che riguarda uno dei componenti della famiglia	Situazione irreversibile (es. decesso, invalidità permanente)	Punti 6
Evento che riguarda direttamente lo studente	Difficoltà temporanea ed impossibilità oggettiva di sostenere esami (es. ricovero ospedaliero)	Da 1 a 6 punti Il punteggio è rapportato al periodo per il quale è stata documentata la situazione di difficoltà temporanea (1 punto per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni)
Evento che riguarda uno dei componenti della famiglia	Difficoltà temporanea che ha determinato un notevole esborso economico (es. ricovero ospedaliero)	Da 1 a 5 punti Il punteggio è rapportato al periodo per il quale è stata documentata la situazione di difficoltà temporanea (1 punto per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni)

Allegato alla Delibera CdA n. 28 del 16.07.2020

2.6 Modalità di erogazione

La liquidazione del sussidio avverrà in due soluzioni: il 40% all'atto di concessione, il restante 60% dopo il superamento di almeno una annualità o 10 crediti entro la sessione successiva alla data di concessione del beneficio.

Qualora lo studente non soddisfi detta condizione non potrà ottenere il pagamento del saldo.

2.7 Tempi di esecuzione del procedimento

La graduatoria sarà approvata entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda. L'erogazione della prima rata del sussidio sarà effettuata non oltre 60 giorni dalla suddetta data.